

**Decontribuzione lavoratrici madri - art. 1, commi 180, 181 della Legge 30/12/2023, n. 213 -
Erogazione importo sgravio da rata maggio 2024**

Si comunica che, a decorrere dal cedolino ordinario di maggio 2024, tramite il nuovo assegno con codice 163, sarà liquidato l'importo previsto per il riconoscimento del beneficio dovuto come decontribuzione alle lavoratrici madri.

Come noto, l'esonero della contribuzione è pari al 100% della quota di contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti posta a carico della lavoratrice madre nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile. La soglia massima mensile è quindi pari a 250 euro; detta soglia, per i rapporti di lavoro iniziati o cessati nel corso del mese, va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro per ogni giorno di durata del rapporto.

La corresponsione degli arretrati relativi alle mensilità da gennaio 2024 ad aprile 2024 avverrà, con emissione urgente di maggio 2024, su un secondo cedolino con esigibilità entro lo stesso mese.

Si ricorda che la decontribuzione è alternativa, e dunque non cumulabile, all'esonero contributivo del 6 o 7 per cento, ne consegue che con l'emissione urgente saranno contestualmente recuperati gli importi dell'esonero in parola liquidati per le mensilità di competenza da gennaio 2024 a marzo 2024. In sostanza, agli importi dovuti come decontribuzione, vengono sottratti, per i rispettivi mesi di competenza, gli importi già riconosciuti, per le aventi diritto, come esonero contributivo del 6 o 7 per cento. Nel cedolino dell'emissione urgente sarà pubblicato un messaggio con il dettaglio degli arretrati corrisposti.

Si precisa, inoltre, che l'esonero del 6 o 7 per cento di competenza aprile 2024 da liquidare su rata maggio 2024, non sarà riconosciuto in quanto sostituito totalmente dall'arretrato di decontribuzione che sarà erogato, come sopra indicato, con emissione urgente di maggio 2024.

I contributi previdenziali IVS dovuti su emolumenti liquidati dopo l'emissione ordinaria e afferenti alla stessa mensilità (per es. emissioni urgenti), saranno oggetto di decontribuzione fino al raggiungimento della soglia mensile dei 250 euro e l'importo sarà riconosciuto come arretrato con l'emissione ordinaria del mese successivo.

Si precisa che il diritto alla decontribuzione è riconosciuto dagli uffici responsabili del trattamento economico esclusivamente per effetto delle comunicazioni presentate dalle interessate, ai sensi della circolare n.27 del 31 gennaio 2024 dell'INPS con l'espressa volontà di avvalersi del beneficio, sulle quali gli uffici hanno provveduto alla verifica preliminare dei requisiti (ad esempio vigenza per contratto a tempo indeterminato) e al successivo inserimento dei dati nel sistema NoiPA.

Per le comunicazioni prevenute e inserite successivamente alla prima applicazione, il sistema NoiPA garantirà il riconoscimento del beneficio a partire dalla prima rata utile successiva alla data di inserimento della domanda e provvederà a riconoscere eventuali arretrati spettanti riferiti a mensilità precedenti.